Unione Sindacale di Base

Entrate - Corsi di formazione e orario di lavoro



Nazionale, 18/03/2025

In merito ai corsi di formazione abbiamo scritto la seguente nota alla Direzione Centrale Settore Sviluppo e alla Direzione Risorse Umane:

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza, da interlocuzioni informali con alcune Direzioni Regionali, che Codesta Amministrazione ha fornito chiarimenti in merito tema orario di lavoro/corsi di formazione in occasione di corsi “Formez”. Nel caso di specie sarebbe stato precisato che i corsi in questione della durata di sei ore coprono l’intera giornata lavorativa e che pertanto non sia necessario svolgere attività lavorativa per il tempo residuo a completamento dell’orario di lavoro.

La prassi adottata e le indicazioni fornite al personale negli Uffici di Agenzia sul territorio nazionale fino a questo momento sono quelle che, al contrario, vada completato il proprio orario svolgendo attività lavorativa, evidenziando un debito orario per chi non abbia assolto a tale obbligo. Alcune Direzioni Regionali hanno addirittura adottato un trattamento differente tra coloro che si recavano in sede diversa da quella di appartenenza per seguire i corsi - nel qual caso il tempo di viaggio andava a compensare il tempo a completamento dell’orario di lavoro -, mentre veniva richiesta una prestazione lavorativa al personale che seguiva il corso nella propria sede.

Stante le difformità riscontrate in merito alla questione su esposta la scrivente O.S. chiede di dare una comunicazione univoca a tutte le Direzioni Regionali affinchè il comportamento tenuto e le indicazioni fornite al personale siano le medesime, a garanzia di uniformità di trattamento.

Si chiede altresì di estendere la modalità di computo orario di lavoro/tempo di formazione riconosciuto per i corsi “Formez” a tutti i corsi di formazione di almeno sei ore, considerata l’intensità richiesta in termini di attenzione.

Si chiede infine, ma non da ultimo, che per le situazioni pregresse, venga riconosciuto in banca delle ore se adottata, a titolo di riposo compensativo o come “ore eccedenti” il tempo lavorato a completamento dell’orario di lavoro richiesto fino a questo momento a tutti coloro che, nella giornata di formazione avevano un profilo orario diverso dalle sei ore.

Certi che fornire una comunicazione chiara e univoca sulla questione di specie possa mettere fine a trattamenti diversificati a seconda della regione di appartenenza o, all’interno dello stesso territorio regionale, tra partecipanti di sedi diverse, si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro.

USB PI Agenzie Fiscali

In allegato la nota inviata

